



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 6 maggio 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 21 aprile 2010 con la quale il Sindaco del Comune Binago (CO) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Binago;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Binago ha posto alla Sezione un quesito in ordine alla doverosità o meno della riscossione della tariffa di depurazione per l'annualità 2009, specificando che per detta annualità non era stata inserita la relativa entrata nel bilancio di previsione e, con la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 12 maggio 2009, ne era stata sospesa la riscossione.

Inoltre, per il caso in cui questa Sezione dovesse dare risposta positiva al predetto quesito, il sindaco ha domandato se <<la riscossione medesima possa avvenire, previa iscrizione nel competente bilancio di previsione, in modo frazionato onde non aggravare eccessivamente il carico fiscale sui cittadini>>.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Sotto il profilo della legittimazione attiva dell'ente che ha richiesto il parere in epigrafe, non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione (come modificato dall'art. 7 l. cost. n. 3/2001), i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta può essere presa in esame.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, la richiesta di parere, allo stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso.

Inoltre, il quesito riveste "carattere generale" in quanto è diretto ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti di tipologia simile al comune richiedente.

Si osserva che i limiti alla legittimazione oggettiva vanno stabiliti solo in negativo. In proposito va, infatti, posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve essere intesa nella ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrate e di spesa, di contrattualistica che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione.

In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta parimenti in luce l'inammissibilità di richieste interferenti con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l'attività giurisdizionale; richieste che si risolvono in scelte gestionali, come si è detto di esclusiva competenza degli amministratori degli enti; richieste che attengono a giudizi in corso; richieste che riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

Per i suesposti motivi, la richiesta di parere proveniente dal sindaco del comune di Binago è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Venendo al merito della richiesta, al fine di esercitare la funzione consultiva che compete a questa Sezione in ordine ai quesiti posti dal sindaco del comune di Binago, occorre preliminarmente ricostruire sia la normativa che regola la riscossione della tariffa di depurazione delle acque, sia la regolamentazione adottata –nel corso dell'anno 2009- dall'ente comunale istante in ordine all'accertamento e alla riscossione della tariffa *de qua*.

1. Quadro normativo in materia di tariffa per il servizio di depurazione.

Prima della declaratoria di incostituzionalità da parte dei Giudici della Consulta (sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008), in origine la tariffa per il servizio di depurazione era disciplinata dall'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che, a sua volta, era stato modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizione in materia

ambientale rimasta in vigore dal 28 agosto 2002 al 28 aprile 2006). La norma prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione era dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi.

Il richiamato art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994 era stato, con decorrenza dal 29 aprile 2006, abrogato dall'art. 175, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e sostituito dall'art. 155, comma 1, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, il quale prevedeva che «Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito».

La Corte Costituzionale -con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008- ha dichiarato <<l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi">>, nonché ha dichiarato <<l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi">>.

La Consulta ha argomentato l'assunto partendo dal presupposto che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo per prestazioni contrattuali e non di tributo. In altri termini, la tariffa del servizio idrico integrato - in tutte le sue componenti e, quindi, anche quella relativa al servizio di depurazione - si configura <<come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza>>. Infatti, <<a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto

componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto>>.

Diretta conseguenza della qualificazione della tariffa come corrispettivo del servizio di depurazione è che essa non è dovuta dagli utenti quando manca il servizio di depurazione; tant'è che la Corte Costituzionale conclude affermando che <<solo un autonomo prelievo tributario avulso dalla tariffa e, perciò, del tutto sganciato dal sistema del servizio idrico integrato potrebbe giustificare una tassazione per fini ambientali diretta a far contribuire anche colui che non utilizza il servizio alla spesa pubblica per la depurazione>>.

All'indomani della declaratoria di incostituzionalità della normativa che disciplinava la tariffa per il servizio di depurazione, le sezioni regionali della Corte dei Conti sono state ripetutamente chiamate a pronunciarsi -in ragione della funzione consultiva esercitata ai sensi della c.d. legge La loggia- in ordine all'*an* e al *quomodo* del rimborso delle quote della tariffa che, a seconda dei casi, sono state corrisposte indebitamente (*ex pluribus*, si vedano Corte conti sez. contr. Campania, 18 maggio 2009, n. 25/2009/par.; Corte conti sez. contr. Campania, 24 aprile 2009, n. 19/2009/par.; Corte conti sez. contr. Campania, 7 maggio 2009, n. 23/2009/par.; Corte conti sez. contr. Campania, 18 maggio 2009, n. 24/2009/par.; Corte conti sez. contr. Campania, 29 maggio 2009, n. 25/2009/par.; Corte conti sez. contr. Friuli Venezia, 8 maggio 2009, n. 55/2009/par.; Corte conti sez. contr. Calabria, 21 novembre 2008, n. 386/2008/par.; Corte conti sez. contr. Calabria, 12 febbraio 2009, n. 49/2009/par.; Corte conti sez. contr. Calabria, 12 febbraio 2009, n. 53/2009/par.; Corte conti sez. contr. Calabria, 12 febbraio 2009, n. 56/2009/par.; Corte conti sez. contr. Calabria, 12 febbraio 2009, n. 57/2009/par.; Corte conti sez. contr. Veneto, 13 febbraio 2009, n. 17/2009/par.; Corte conti sez. contr. Veneto, 23 aprile 2009, n. 32/2009/par.).

Anche la sezione Lombardia si è espressa sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 155 del D.lgs. 152/06 e della pregressa normativa che, a partire dalla legge n. 35 del 1994, regolava il servizio idrico integrato nella componente relativa al servizio di depurazione.

In particolare, nella deliberazione del 10 febbraio 2009, parere n. 25, questa Sezione ha affermato che <<alla pronuncia di incostituzionalità rimangono insensibili i rapporti che si sono esauriti, e cioè le sentenze passate in giudicato, o i diritti per i quali siano trascorsi i termini di prescrizione o decadenza>>. Questa Sezione ha, inoltre, aggiunto che <<per i pagamenti effettuati dagli utenti nei comuni privi di servizio di depurazione anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale i termini di prescrizione debbano essere individuati nel limite

quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., mentre per i pagamenti effettuati successivamente alla stessa sentenza vale il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.>>.

Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto nella materia *de qua* con il decreto legge 30 dicembre 2008 , n. 208 convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante: <<Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente>>.

L'esigenza del legislatore di dettare una disciplina uniforme per procedere al rimborso dei canoni pregressi percepiti indebitamente trova riscontro nel secondo comma dell'art. 8 *sexies* che testualmente recita: <<in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito>>.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con D.M. del 30 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2010, ha, quindi, individuato i criteri e i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, previa presa d'atto che "la giurisprudenza della Corte dei Conti ha costantemente evidenziato la necessità di una documentata istanza da parte dell'utente per ottenere la restituzione delle somme" *de quibus* e che la medesima giurisprudenza ha, altresì, "in prevalenza indicato per il diritto al rimborso delle somme di cui all'art. 8 *sexies* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile".

Tuttavia, poiché il quesito di cui ci si occupa in questa delibera non attiene alle problematiche connesse al rimborso dei canoni pregressi percepiti indebitamente, in questa sede non è necessario soffermarsi sulla portata del secondo comma dell'art. 8 *sexies* e del relativo decreto attuativo. Piuttosto, occorre soffermarsi sul primo comma del già citato art. 8 *sexies* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13. In particolare, la norma in esame, sotto la rubrica "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato", stabilisce che <<Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito,

costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati>>.

2. Stato dei lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Binago e deliberazioni in materia di contabilità assunte dall'ente medesimo nel corso dell'anno 2009 in ordine alla tariffa per il servizio di depurazione.

Ripercorse le tappe fondamentali dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di tariffa per il servizio di depurazione, prima di soffermarsi su come incide -nel più generale quadro della contabilità degli enti locali- il primo comma dell'art. 8 *sexies* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13), è opportuno evidenziare quali sono state le determinazioni assunte dall'ente comunale istante nelle more della testè descritta evoluzione normativa.

Nel bilancio di previsione per l'anno 2009 (adottato con delibera di giunta comunale n. 14 del 5 febbraio 2009 ed approvato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 9 marzo 2009), il Comune di Binago non ha iscritto l'entrata relativa alla tariffa di depurazione. Inoltre, con la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 12 maggio 2009 <<è stato formulato l'atto di indirizzo di sospendere l'incasso della tariffa di depurazione sino al completamento del collettore>>.

Sul piano dello stato dei luoghi, il comune di Binago, nella richiesta di parere, dichiara di partecipare alla società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona e che detta società ha provveduto a realizzare (nonché, a gestire) l'impianto di depurazione consortile di Gornate Olona. L'ente comunale precisa che <<alla data odierna i lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione sono stati terminati e collaudati con esito positivo>>.

Il comune di Binago, tuttavia, aggiunge di non essersi ancora allacciato a detto impianto di depurazione, ma che "le opere di collettazione della fognatura comunale" saranno realizzate entro settembre dell'anno 2010, "atteso che la relativa progettazione è a livello esecutivo".

3. Doverosità della riscossione da parte dell'ente comunale della tariffa per il servizio di depurazione per l'anno 2009.

Alla stregua di quanto riferito dal comune di Binago nella richiesta di parere, in astratto l'ente medesimo rientra nella fattispecie prevista dal primo comma del

richiamato art. 8 *sexies* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13), in quanto gli oneri per la depurazione rappresentano una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato dovuta al gestore dall'utenza anche nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, purchè siano state avviate le procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, nonché le attività di progettazione o di completamento avvengano <<nel rispetto dei tempi programmati>>.

Tuttavia, l'attività di accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti di fatto, astrattamente previsti dalla norma in esame, compete al Comune di Binago; in particolare, alla stregua dell'art. 8 *sexies* cit., l'ente deve verificare che siano state effettivamente avviate le "procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione" e che le stesse siano avvenute "nel rispetto dei tempi programmati". Si aggiunga, in questo senso, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il già richiamato D.M. del 30 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2010, per i "casi in cui mancano gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" ha espressamente disciplinato i criteri a cui si deve attenere il "programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione" (in particolare, si veda l'art. 3 del D.M. in parola, nonché le successive disposizioni che disciplinano le modalità con cui deve avvenire l'informazione degli utenti in ordine all'attuazione di detto programma).

Nel presupposto che il comune di Binago rientri nella fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 8 *sexies* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13), occorre affrontare la questione se lo stesso debba o meno procedere alla riscossione della componente della tariffa per il servizio di depurazione relativa all'anno 2009, anche se questa non era stata iscritta nel bilancio di previsione. In altri termini, l'ente istante chiede se, a fronte della disposizione normativa che prevede l'applicazione della tariffa *de qua* anche nei casi in cui il servizio di depurazione sia stato programmato dall'ente di riferimento (secondo le modalità specificate dalle disposizioni di attuazione), permanga o meno in capo all'ente la discrezionalità o meno sulla riscossione di detta tariffa.

Questa Sezione osserva che la risposta al quesito non può prescindere da considerazioni che ineriscono direttamente la materia sulla quale incide il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13), ovvero la materia ambientale.

In questo senso vengono in rilievo i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 29, del 4 febbraio 2010, con riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato (art. 154 T.U. ambiente), alla tariffa del servizio di fognatura e depurazione (art. 155 T.U. ambiente) e al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (art. 161 T.U. ambiente). In maggior dettaglio, la Consulta ha affermato che <<dall'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato>>.

Dunque, la Corte Costituzionale ribadisce quanto già affermato nella precedente sentenza n. 246 del 2009, in cui si evidenziava che «attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato [...] livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico)» del d.lgs. n. 152 del 2006. Si aggiunga che «la finalità della tutela dell'ambiente viene [...] in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare», tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2) (in questi termini, Corte Cost., sent. n. 29 del 4 febbraio 2010 che, a sua volta, richiama la sent. n. 246 del 2009).

Dunque, viene in rilievo non solo la tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, lett. s), Cost., bensì anche un'altra materia di esclusiva competenza statale ex art. 117 lett. e) Cost., ovvero <<la materia della tutela della concorrenza; ciò in quanto "alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante" (sentenza n. 246 del 2009, che richiama anche le sentenze n. 335 e n. 51 del 2008). L'uniforme metodologia tariffaria, adottata con l'interposta legislazione statale, e la sua applicazione da parte delle Autorità d'ambito è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del

settore del servizio idrico integrato>> (Corte Cost., sent. n. 29 del 4 febbraio 2010).

Le descritte finalità, di competenza esclusiva statale, non potrebbero essere realizzate se permanesse in capo agli enti locali di riferimento una discrezionalità in ordine all'*an* della riscossione degli oneri tariffari *de quibus*.

In conclusione, in merito al primo quesito, questa Sezione conclude affermando che, se il Comune di Binago accerta in concreto che ricorrono i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 8 *sexies* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13), l'ente medesimo ha il dovere di procedere alla riscossione della tariffa di depurazione per l'annualità 2009.

La mancata iscrizione in apposito capitolo del bilancio di previsione delle entrate per tariffa di depurazione non preclude la possibilità di procedere all'accertamento e alla riscossione dell'entrata stessa, previa opportuna modifica del bilancio anche in sede di assestamento.

Peraltro, detta entrata ha destinazione specifica e vincolata, con la conseguenza che corrispondentemente dovrà essere iscritto in bilancio un apposito capitolo di spesa ovvero, opportunamente, dovrà essere integrato un preesistente capitolo di spesa avente ad oggetto il trasferimento delle risorse alla società che presta il servizio di depurazione.

4. Quesito in ordine alla frazionabilità, nel competente bilancio di previsione, della tariffa per il servizio di depurazione relativa all'anno 2009.

Stante il parere di questa Sezione in ordine alla doverosità (nei termini innanzi precisati) per il Comune di Binago di procedere alla riscossione della tariffa di depurazione per l'annualità 2009, il sindaco pone anche il quesito se <<la riscossione medesima possa avvenire, previa iscrizione nel competente bilancio di previsione, in modo frazionato onde non gravare eccessivamente il carico fiscale sui cittadini>>.

Questa Sezione, in proposito, afferma che resta fermo l'obbligo per il Comune di accertare, nel bilancio di previsione del 2010, tutte le entrate per le quali sussista l'obbligazione giuridica certa ed esigibile nell'anno.

Per quanto riguarda i tempi della riscossione, questi –oltre a risentire dell'organizzazione amministrativa dell'ente- debbono in linea di principio coincidere con i tempi dell'adempimento degli obblighi del Comune nei confronti della società che gestisce il servizio di depurazione. Infatti, il Comune deve trasferire le entrate a detta società senza incorrere in oneri finanziari per eventuali ritardi nel trasferimento.

In altri termini, sotto il profilo delle modalità temporali per procedere alla riscossione della tariffa di depurazione relativa all'anno 2009, permane una

discrezionalità organizzativa dell'ente che dovrà valutare e comparare gli interessi di cui sono portatori i soggetti pubblici e privati destinatari dell'attività di riscossione medesima.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(Dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il

11/05/2010

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)